



Istruzione 5/2025 della ElCom **Fatturazione trasparente e comparabile**

6 maggio 2025

1. Nuove disposizioni di legge (atto mantello)

Dal 1° gennaio 2025 sono in vigore nuove disposizioni della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7) e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71). Tali disposizioni concernono fra l'altro la fatturazione trasparente e comparabile (lettere F e G nella tabella). Altre disposizioni concernenti le tariffe per l'utilizzazione della rete e le tariffe di misurazione, che entreranno in vigore soltanto il 1° gennaio 2026, sono già considerate nella presente istruzione (lettere A e B nella tabella).

La presente istruzione sostituisce l'istruzione 1/2014 della ElCom dell'11 marzo 2014.

Le disposizioni conformemente alle lettere D a I nella tabella vanno già applicate per l'anno tariffario 2025. Quelle conformemente alle lettere A e C vanno applicate per l'anno tariffario 2025 con l'importo specificato nella precedente istruzione 1/2014 (in cui corrispondevano alle lettere A e B).

Le tariffe di misurazione e i rimborsi (lettere B e H nella tabella) dovranno essere indicati a partire dall'anno tariffario 2026, come pure le disposizioni conformemente alle lettere A e C nella tabella in caso di divergenze rispetto all'istruzione 1/2014.

2. Fatturazione trasparente e comparabile

I gestori di rete sono tenuti a pubblicare i tariffari per l'energia elettrica suddivisi in «utilizzo della rete», «fornitura di energia», «tasse» e «prestazioni a enti pubblici» (art. 6 cpv. 3 LAEI). Le fatture destinate ai consumatori finali sono trasparenti e comparabili. Nelle fatture occorre indicare separatamente le voci elencate nell'articolo 12 capoverso 2 LAEI. Inoltre, va indicato anch'essa la denominazione del punto di misurazione (art. 17a cpv. 3 LAEI nella versione in vigore dal 1° gennaio 2026).

Il rispetto dei principi di trasparenza e di comparabilità può essere assicurato solamente se i singoli elementi sono indicati in modo chiaro e comprensibile per il consumatore finale. Per questa ragione, le fatture devono rispettare i requisiti minimi esposti nella tabella che segue. Inoltre, occorre attirare l'attenzione in particolare sull'obbligo di consentire ai consumatori finali una rappresentazione comprensibile dei propri dati di misurazione, segnatamente dei profili di carico, con sistemi di misurazione intelligenti (art. 8a^{sexies} cpv. 3 lett. c OAEI; dal 1° gennaio 2026 art. 8a^{decies} cpv. 4 lett. c OAEI). In caso di tariffe dinamiche e di altre tariffe con componenti che per il conteggio dipendono da singoli dati di sistemi di

misurazione intelligenti, nel portale dei clienti occorre indicare per i valori di misurazione anche la tariffa applicabile e il valore di conteggio risultante.

A. Utilizzazione della rete (1) (comprese le prestazioni di servizio relative al sistema) Nome tariffa / tariffa standard o tariffa opzionale Tariffa di base per l'utilizzazione della rete (se disponibile) Tariffa in base alla potenza mensile (2) per l'utilizzazione della rete (se disponibile) Tariffa di lavoro per l'utilizzazione della rete (4)	 in CHF/mese in CHF/kW (3) in ct./kWh	Totale CHF Totale CHF Totale CHF Totale CHF
B. Tariffa di misurazione per ogni punto di misurazione (5)	in CHF/mese	Totale CHF
C. Fornitura di energia Tariffa di base per l'energia (se disponibile) Tariffa di lavoro per l'energia (6)	 in CHF/mese in ct./kWh	Totale CHF Totale CHF Totale CHF
D. Tributi e prestazioni agli enti pubblici	Unità di misura secondo base legale comunale/cantonale	Totale CHF
E. Supplemento rete secondo l'articolo 35 LENE	in ct./kWh	Totale CHF
F. Costi della riserva di energia elettrica (7) secondo l'articolo 8b LAEI	in ct./kWh	Totale CHF
G. Supplemento per costi solidali della rete di trasporto (8)	in ct./kWh	Totale CHF
H. Rimborsi (se disponibile) (9)	in ct./kWh	Totale CHF
I. Denominazione del punto di misurazione (per es. CHXXXXX01234500000000000000XXXXX) (10)		in cifre

Si richiama inoltre l'attenzione sulle disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità secondo la legge e l'ordinanza sull'energia. Le informazioni sull'argomento sono consultabili sul sito dell'Ufficio federale dell'energia all'indirizzo [Garanzie di origine ed etichettatura dell'elettricità](#).

Spiegazioni relative alla tabella

- (1) Lo sconto sulla tariffa per l'utilizzazione della rete a cui i partecipanti a una comunità locale di energia elettrica hanno diritto per il prelievo dell'elettricità da essi stessi prodotta conformemente all'articolo 17e capoverso 3 LAEI nella versione in vigore dal 1° gennaio 2026 in combinato disposto con l'articolo 19h OAEI nella versione in vigore dal 1° gennaio 2026 deve essere indicato in modo trasparente alla lettera A «Utilizzazione della rete». I costi per prestazioni di servizio relative al sistema sono fatturati senza sconto (art. 19h cpv. 5 lett. a OAEI nella versione in vigore dal 1° gennaio 2026).
- (2) Se si applica una tariffa per l'utilizzazione della rete con una componente di lavoro non decrescente pari ad almeno il 50 per cento e una componente variabile di potenza (art. 18a cpv. 2 lett. c OAEI nella versione in vigore dal 1° gennaio 2026), nella fattura vanno indicate tutte le tariffe in base alla potenza per ogni giorno (almeno quattro).
Se si applica una tariffa dinamica in base alla potenza, nella fattura va indicata la tariffa media in base alla potenza.
In entrambi i casi i dettagli devono essere ben visibili nel portale dei clienti del singolo consumatore finale.
- (3) In caso di tariffa con una componente di lavoro non decrescente pari ad almeno il 50 per cento e una componente variabile di potenza (art. 18a cpv. 2 lett. c OAEI nella versione in vigore dal 1° gennaio 2026), l'unità di misura è ct./kWh. La stessa può essere applicata anche per le tariffe dinamiche in base alla potenza.
- (4) Se si applica una tariffa di lavoro dinamica (art. 18a cpv. 2 lett. b OAEI nella versione in vigore dal 1° gennaio 2026), nella fattura va indicata la tariffa di lavoro media. I dettagli sulla tariffa dinamica devono essere ben visibili nel portale dei clienti del singolo consumatore finale.
- (5) L'articolo 12 capoverso 2 lettera c LAEI e l'articolo 17a capoverso 3 LAEI entreranno in vigore il 1° gennaio 2026. Pertanto, le tariffe di misurazione saranno da fatturare soltanto a partire dall'anno tariffario 2026. Per l'anno tariffario 2025 i costi di misurazione rientrano ancora nell'utilizzazione della rete.
- (6) Se il consumatore finale sceglie una tariffa dinamica, nella fattura va indicata la tariffa di lavoro media. I dettagli sulla tariffa dinamica devono essere ben visibili nel portale dei clienti del singolo consumatore finale.
- (7) Il termine «riserva di energia elettrica» va utilizzato conformemente all'ordinanza sulla riserva invernale (OREI; RS 734.722). In base al paragramma del Consiglio degli Stati nell'ambito dell'oggetto 24.033 del Consiglio federale («Legge sull'approvvigionamento elettrico [Riserva di energia elettrica]. Modifica») nella LAEI il termine «riserva di energia» va sostituito con «riserva di energia elettrica».
- (8) Il supplemento per costi solidali della rete di trasporto comprende i costi per i potenziamenti della rete e delle linee di raccordo secondo l'articolo 15b LAEI e i costi delle misure di sostegno di cui all'articolo 14^{bis} LAEI, considerato che Swissgrid fatturerà questi ultimi per la prima volta a partire dall'anno tariffario 2026. Conformemente all'articolo 12 capoverso 2 lettere g e h LAEI, i costi per i potenziamenti della rete e delle linee di raccordo secondo l'articolo 15b LAEI e i costi delle misure di sostegno di cui all'articolo 14^{bis} LAEI vanno indicati separatamente. Nell'ambito dell'oggetto 24.033 del Consiglio federale («Legge sull'approvvigionamento elettrico [Riserva di energia elettrica]. Modifica») il Consiglio degli Stati ha riunito le lettere g e h. Ciò al fine di evitare costi che potrebbero risultare in relazione alla modifica dei sistemi dei gestori di rete in caso di indicazione separata delle due voci. Considerando il limite temporale degli aiuti transitori in favore dei produttori di ferro, acciaio e alluminio (art. 14^{bis} LAEI), la EICom reputa sufficientemente trasparenti le due voci riunite.

- (9) Qualora sia stato richiesto un rimborso, conformemente all'articolo 14a capoverso 4 lettere a e b LAEI in combinato disposto con gli articoli 18d capoverso 1 e 18e OAEI (tutti gli articoli nella versione in vigore dal 1° gennaio 2026) va registrata la tariffa di rimborso per gli impianti di stoccaggio con consumo finale e gli impianti di trasformazione. Per gli impianti pilota e di dimostrazione il rimborso avviene conformemente all'articolo 14a capoverso 4 lettera c LAEI in combinato disposto con l'articolo 18d capoverso 2 OAEI (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2026). Il rimborso non deve necessariamente essere indicato in ct./kWh.
- (10) Anche gli acconti devono comprendere la denominazione del punto di misurazione. Se il destinatario di una fattura è un RCP virtuale, occorre indicare il punto di misurazione virtuale.